



**CITTA' DI LENTINI**  
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 127 data 02/09/2022

**OGGETTO:** Atto di indirizzo per la gestione dello stadio comunale "Angelino Nobile" e contestuale approvazione di schema di convenzione

L'anno duemilaventidue il giorno DUE del mese di SETTEMBRE alle ore 16.00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
LO FARO Rosario	✓		Sindaco
LA FERLA Cirino	✓		Assessore
PUPILLO Vincenzo	✓		Assessore
CUNSOLO Maria	✓		Assessore
STUTO Cristina	✓		Assessore
CARDILLO Carlo	✓		Assessore
TOTALE	<u>06</u>	✓	

Assiste il Segretario Generale D.ssa Anna Giunta. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;  
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;  
Con voti unanimi favorevoli,

**DELIBERA**

- di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
- aggiunte/integrazioni (1) .....
- modifiche/sostituzioni (1) .....
- con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)
- con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.  
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Atto di indirizzo per la gestione dello stadio comunale “Angelino Nobile” e contestuale approvazione di schema di convenzione

PropONENTE: L'ASSESSORE

Agr. Cirino La Ferla

Redigente: IL FUNZIONARIO

Dott. Salvatore Lombardo



**Premesso** che questo Comune è proprietario dello Stadio Comunale “Angelino Nobile”, ubicato in Via Dello Stadio, rientrante tra gli impianti sportivi privi di rilevanza economica;

**Considerato** che lo sport è per tutti e di tutti, rappresenta un diritto civico con una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale, rivolto a ogni segmento della cittadinanza, sia esso formato da giovani, anziani o persone diversamente abili; scopo esclusivo di questo ente è quello di valorizzare l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo;

**Ritenuto** a tal fine di individuare un soggetto giuridico che, in esecuzione delle delibere del CONI ponga in essere tutte le attività necessarie alla pratica dello sport, secondo la natura dell'impianto oggetto di affidamento;

**Tenuto conto** che l'amministrazione intende attribuire a terzi la gestione dell'impianto, intendendo per gestione, non la mera messa a servizio dell'impianto agli utenti, ma la più articolata e complessa gestione della pratica sportiva, compatibile con la vocazione dell'impianto medesimo, di modo tale che il soggetto gestore abbia non solo cura del bene in senso stretto e della sua fruibilità da parte degli utenti, ma che si ponga come soggetto attivo nella diffusione, gestione e concreta attuazione delle attività sportive all'interno del medesimo; il tutto senza perseguire alcuno scopo di lucro né diretto né indiretto;

**Atteso:**

- che a tenore della Carta Europea dello Sport del 1992 lo sport rappresenta “*qualsiasi forma di attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata e non organizzata abbia per obiettivo*”

*l'espressione e il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”;*

- che la Corte Costituzionale con la propria pronuncia n. 57 del 1976 ha sottolineato che *“lo Sport è un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato”*

- che a tal fine è stato istituito il CONI quale ente che *ex lege* cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale (art. 2 legge del 23 luglio 1999, n. 242).

**Considerato:**

- che ai sensi del d.lgs. 242 del 1999 le Federazioni sportive e le discipline asciate al CONI sono associazioni di diritto privato istituzionalmente deputate allo svolgimento di funzioni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, essendo le stesse, enti senza fini di lucro deputate al controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, della preparazione olimpica, dell'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi (articolo 23 del CONI);

- che le Federazioni sportive e le discipline associate pur essendo enti di diritto privato, svolgono in ogni caso attività di rilievo pubblico e come tale anche recentemente sono state qualificate come organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016;

**Preso atto** dell'art. 23 dello Statuto del CONI a tenore del quale *“Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”*.

**Rilevato** quindi che dall'analisi del D.lgs. 242 del 1999 si può agevolmente ritenere che le federazioni sportive, siano contraddistinte dall'indubbio rilievo pubblicistico in ragione delle funzioni amministrative relative all'ammissione e affiliazione di società, associazioni sportive e tesserati – ovvero alla revoca e modificazione dei relativi provvedimenti – nonché agli stessi compiti di controllo in merito al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi e alla delicata gestione delle concessioni dei contributi pubblici.

**Considerato** altresì che le Federazioni, sebbene dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sono soggette alla vigilanza e ai controlli del CONI (ente pubblico non economico) sia in fase di costituzione – attraverso il riconoscimento ai fini sportivi (condizione, questa, necessaria, per l'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato) – sia nel corso di tutta la loro attività

(in tal senso ANAC, delibera n. 372 del 2016); L'art. 23 dello Statuto del CONI al comma 3, stabilisce testualmente che *“La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso che non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario”*.

**Preso atto** che nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giusto art. 118 della Costituzione a tenore del quale *“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”*.

**Richiamato** il principio di sussidiarietà orizzontale evocato all'art. 118 della Costituzione secondo cui i *Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*;

**Considerato** che l'Amministrazione intende individuare un soggetto giuridico qualificato che possa gestire l'impianto sportivo in oggetto in ossequio alle indicazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI 1379 del 25 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni con particolare attenzione:

- alle attività agonistiche delle FSN e DSA

ovvero

- alle attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, che comprendono tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle discipline sportive
- che l'associazione, per gli eventuali utili che dovessero maturare in ragione delle attività di sfruttamento economico dell'impianto, si obbliga a reinvestirli completamente ed esclusivamente a beneficio dell'impianto medesimo, attraverso un piano di uso delle risorse concordato con l'amministrazione comunale, quale ente di alta sorveglianza delle risorse pubbliche impiegate e funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente provvedimento;

- che questa modalità di reinvestimento degli eventuali utili sia tale da anestetizzare qualsivoglia riferimento ad ipotesi contrattuali ascrivibili al contratto di appalto ovvero contratto di concessione giacché trattasi di fattispecie giuridica che si differenzia dalle due indicate in quanto è priva dell'elemento lucrativo, elemento che invero caratterizza sia l'appalto che la concessione (art. 3, d.lgs. 50 del 2016);

**Atteso** che in esecuzione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione così operando questa amministrazione è in grado di raggiungere l'obiettivo primario di gestire un bene pubblico a beneficio della collettività, con i seguenti vantaggi:

- il bene viene gestito da una associazione riconosciuta dal CONI e quindi da un soggetto giuridico qualificato per il tipo di attività che dovrà essere svolta all'interno dell'impianto sportivo;
- viene garantita a tutti la possibilità di accedere all'attività fisica in regime di favore, previa disponibilità della concessionaria, anche tenendo conto delle sue preminenti esigenze, ricordando che l'ente pubblico, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, è deputato a porre in essere le attività a sostegno del benessere civile, sociale ed economico della collettività amministrata;
- la passione e la capacità che solitamente animano le associazioni sportive sono idonee a garantire una gestione improntata a reali valori sociali, scevri dell'elemento esclusivamente lucrativo che costituisce stimolo primario ed esclusivo dell'attività imprenditoriale in senso stretto.
- si ottiene un risparmio anche significativo di risorse pubbliche da poter reinvestire in attrezzature, corsi od altro di utile ai fini del miglioramento della pratica sportiva in quanto è evidente che il ricorso al mercato comporterebbe i costi aggiuntivi;

**Preso atto** che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-50/14) ha statuito che è legittimo che le autorità locali attribuiscono la gestione di servizi ad associazioni purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio, nei limiti in cui le convenzioni concluse con le suddette associazioni siano idonee a contribuire alla realizzazione del citato obiettivo e vengano previsti adeguate forme di controllo relative al rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato;

**Ritenuto** di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per consentire ai soggetti interessati di proporsi per la gestione dell'impianto in oggetto;

**Visto** lo schema allegato di manifestazione di interesse nella quale sono indicati i parametri a cui questo Ente si atterrà per la scelta del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto;

**Visto** lo schema allegato di convenzione, ai fini della sua successiva stipulazione, che contiene sia disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, sia forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità dei servizi;

**Considerato** che il testo della convenzione risponde pienamente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia giacché:

- La gestione è attribuita ad un soggetto senza scopo di lucro;
- Sono previste e disciplinate adeguate forme di controllo di utilizzo delle risorse pubbliche in termini di rendicontazione delle spese sostenute ai fini della gestione dell'impianto;
- L'attività effettivamente contribuisce ad una finalità sociale qual è quella della valorizzazione dello sport;
- il Comune non dispone di risorse umane, strumentali e finanziarie per la gestione diretta dell'impianto sportivo e l'affidamento a terzi offre dei vantaggi in termini oggettivi di minor dispendio di risorse pubbliche che dovrebbero invece essere impiegate per remunerare gli operatori economici nella gestione strumentale dell'impianto per la manutenzione ordinaria, pulizie ecc...;
- per il tramite delle attività svolte dall'associazione sportiva si concretizzano i principi di accessibilità ed universalità giacché nel caso di specie, venendo coinvolti molti ragazzi del territorio, si tende a rafforzare il concetto di "comunità attiva", amplificando il senso di appartenenza alla comunità locale, inteso come radicamento in un determinato spazio di vita fisico e sociale dotato di valore e senso civico;
- lo sport implementa inoltre la capacità di agire in modo solidale e con senso di corresponsabilità per il superamento delle disuguaglianze sociali ed economiche in genere, quali principi base fondanti l'ordinamento giuridico dello sport;

**Ritenuto** che il ricorso allo strumento convenzionale nel caso di specie per le motivazioni sopra esposte attribuisca, rispetto l'uso del contratto di appalto di cui al d.lgs. 50 del 2016, maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, accessibilità, efficienza economica ed adeguatezza, così come per altro ribadito dalla stessa ANAC nel Punto 20.3 delle *Linee Guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali»*;

**Rilevato** che la ragione stessa dell'esistenza di un Ente Locale, si fonda sulla cura degli interessi della comunità a prescindere dalla remuneratività intrinseca delle azioni che servono per concretizzare gli obiettivi primari; anzi, con particolare riferimento all'attività sportiva, possiamo affermare con sempre maggiore enfasi che lo *“sforzo finanziario è meramente strumentale al benessere psicofisico della persona, unico vero valore da tutelare primariamente”*;

**Richiamato** l'art. 11 comma 1 del vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi il quale prevede che *“gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni che partecipano ai predetti campionati, attività degli enti di promozione sportiva, alle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini”*;

**Richiamato** altresì l'art. 23 del predetto regolamento comunale che prevede che la gestione degli impianti sportivi comunali può essere affidata a soggetti terzi, senza specificare i criteri di selezione e le modalità di individuazione dei soggetti abilitati, prevedendo genericamente l'applicazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

**Visto** l'art. 164, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 che sottrae all'applicazione della predetta normativa la concessione de quo, trattandosi di impianto privo di rilevanza economica;

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 18/08/2021, n. 5915, la quale chiarisce che per l'affidamento degli impianti sportivi non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione del citato art. 164 comma 3 del D.Lgs 50/2016, a meno che l'ente locale non preferisca fare ricorso all'appalto di servizi (Cfr. Cons. Stato, V, n. 858/2021, che richiama la delibera ANAC 14/12/2016, n. 1300);

**Rilevato inoltre che:**

- il 18 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 *“per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici”*;

- tale provvedimento dispone il riordino delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi, con l'obiettivo di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei;

- in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sopra riportato, è stato dapprima approvato il D.L. "Sostegni", che ha disposto un primo rinvio dell'entrata in vigore della riforma dello sport, al 31 dicembre 2023, e in seguito il Decreto sostegni Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con L 23 luglio 2021, n. 106) che ha fissato l'entrata in vigore del sopra citato D.lgs 38/2021 al 1° gennaio 2023;

**Considerato** che l'entrata in vigore del D.lgs n. 38/2021 comporterà importanti modifiche alla disciplina attualmente prevista per l'affidamento dei servizi di gestione di impianti sportivi comunali, sia in un'ottica di semplificazione e snellimento procedurale, sia al fine di favorire l'attuazione di obiettivi di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza;

**Preso atto** che fino al 31 gennaio 2023 permane la vigenza dell'art. 90, comma 25 della legge 289 del 2002 il quale prevede che *"... nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari ..."*

**Visti:**

- l'O.EE.LL. vigente;
- lo Statuto del Comune di Lentini;
- la Carta Europea dello Sport;
- il d.lgs. 242 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Ordinamento sportivo: Principi fondamentali in materia di ordinamento sportivo; delibera CONI 149 del 18 maggio 2018;
- L'art. 90, commi 24, 25 e 26 della legge 289 del 2002;
- il Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 3 luglio 2001;

Per le motivazioni espresse in narrativa;

## **PROPONE**

1. Approvare integralmente le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare mandato al Coordinatore del Settore 8°, dr Salvatore Lombardo, di provvedere all'affidamento dello Stadio Comunale "Angelino Nobile", con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e fino alla data del 30.06.2026, che rientra nel termine di scadenza del mandato elettorale di questa Amministrazione, ad un soggetto giuridico qualificato scelto tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportive, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, aventi sede legale nel territorio del Comune di Lentini, il cui rapporto dovrà essere formalizzato con una convenzione che disciplini i reciproci rapporti;
3. di procedere alla preliminare verifica della sussistenza di soggetti qualificati interessati alla gestione mediante pubblicazione di apposito avviso. In presenza di più soggetti interessati alla gestione dell'impianto, l'individuazione del soggetto affidatario avverrà previa definizione di appositi criteri di scelta oggettivi e predeterminati, da parte dello stesso Responsabile;
4. Approvare l'allegato schema di convenzione, composto da n. 19 articoli.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'imminenza dell'inizio delle competizioni, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale n. 44/1991.

Proposta di Deliberazione n. .... del .....

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole per i seguenti motivi: .....

.....

LOMBARDO SALVATORE

2022.09.01 09:21:58

CN=LOMBARDO SALVATORE

CF=

C=COMAP

2.5.4.119N.001.158

RSA/2048 sha

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Li, 01.09.2022

*Dott. Salvatore Lombardo*

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole per i seguenti motivi: .....

.....

.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Li, .....

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma: 02/09/2022 09:45:46



**Città di Lentini**  
*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO “ANGELINO NOBILE”**

L’anno ....., il giorno ..... del mese di .....  
presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

**TRA**

il Comune di Lentini C.F. 00183900893 in persona del Coordinatore del Settore 8°, dr. Salvatore Lombardo, incaricato della Posizione Organizzativa con decreto del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

l’associazione sportiva ....., con sede in ....., via ....., C.F / P. IVA ....., in persona del Sig. ...., nato a ....., il ....., residente a ..... in via ....., che interviene in qualità di .....

**Premesso** che l’art. 90, comma 25, della legge 289 del 2002 prevede che nei casi in cui l’Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari;

**Visto** il proprio atto \_\_\_\_\_ contenente criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari;

**Preso atto** delle risultanze dell’istruttoria agli atti dell’ufficio (...) ed aventi ad oggetto l’individuazione del soggetto cui affidare la gestione dell’impianto sportivo (...);

tra le parti, come sopra generalizzate,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Art. 1**

### **OGGETTO**

1. Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio mediante la gestione del seguente impianto sportivo situato nel Comune:


Impianto sportivo denominato: Stadio comunale "Angelino Nobile";

Identificazione dell'immobile: Fg. 67, partt. 197, 1346, 1347, 1348;

#### **Beni strumentali presenti (...)**

- n. 3 scrivanie;
- n. 16 sedie (8 bianche ed 8 nere)
- n. 3 sedie da scrivania;
- n. 3 Librerie;
- n. 3 cassettiere;
- n. 13 panche grandi;
- n. 1 panca media;
- n. 2 panche piccole;
- n. 2 sgabelli;
- n. 1 Macchina falciatrice semovente a lama rotativa;
- Impianto Termo Idraulico a servizio dei locali spogliatoi;
- Impianto Irriguo manto erboso;
- Vasca e pompa di rilancio a servizio dell'impianto di irrigazione;
- Attrezzi minuti vari;

# Planimetria



## Aerofotogrammetria



### Art. 2

#### Definizioni

**Gestione dell'impianto:** tutte le attività per garantire il suo corretto e funzionale uso secondo gli scopi per il quali è stato realizzato.

Le attività comprendono:

- le attività “**propedeutiche e/o strumentali**” al suo utilizzo; ossia le pulizie, la manutenzione delle strutture, la vigilanza dei locali, l’apertura e la chiusura degli immobili che costituiscono il complesso sportivo;
- le attività “**accessorie**” di sfruttamento economico delle entrate che derivano dall’uso dell’impianto da parte dei singoli e da parte delle associazioni che vi si recano e che pagano per utilizzare la struttura; l’incasso dei biglietti per gli eventi sportivi organizzati nel corso della stagione sportiva.

**Gestione dell'attività sportiva:** l'attività sportiva svolta all'interno dell'impianto in aderenza alle regole e alla disciplina del CONI.

### **Art. 3**

#### **FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE**

1. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.
2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dell'impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  1. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
  2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
  3. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

### **Art. 4**

#### **GESTIONE DELL' IMPIANTO**

1. La gestione ordinaria dell'impianto deve espletarsi nel modo seguente:

A carico dell'associazione:

1. servizio di pulizie ad ogni uso della struttura, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
2. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
3. servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
4. manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
5. manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
6. espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e W.C. fino alla fossa biologica;
7. manutenzione delle porte e delle serrature;

8. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
9. manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
10. manutenzione ai terreni di gioco ed al relativo manto erboso nel modo seguente:
  - dopo l'utilizzo dei campi di calcio, soprattutto nel periodo invernale, e comunque ogni qualvolta necessiti, il concessionario dovrà provvedere a risistemare il terreno erboso asportato durante le partite, livellarlo con sabbia di fiume e poi rullarlo;
  - dovrà essere effettuata l'irrigazione con cadenza bisettimanale nel periodo estivo, e quando necessaria negli altri periodi dell'anno;
  - rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
  - taglio dell'erba almeno una volta a settimana;
  - concimazione dei tappeti erbosi almeno due volte all'anno di cui una in primavera ed una in autunno;
11. manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
12. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
13. manutenzione apparecchiature di allarme;
14. assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
15. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.).

2. Le seguenti attività saranno poste in essere direttamente dall'associazione e per tutta la durata della convenzione.

3. L'Associazione si obbliga al rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

A carico del Comune: manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;

## **Art. 5**

### **USO DEGLI IMPIANTI**

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b. dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c. da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe, a copertura delle spese di gestione, che saranno determinate con deliberazione di G.M..

Il Concessionario assume l'onere di consentire l'utilizzo del terreno di gioco e degli impianti annessi ad altra associazione o società regolarmente affiliata per lo svolgimento delle gare ufficiali previste nel calendario del campionato di pertinenza, compatibilmente con gli impegni ufficiali del concessionario, previo pagamento al concessionario, a titolo di rimborso spese (per predisposizione del terreno di gioco, pulizia dei locali utilizzati, manutenzione, utenze ecc...) della tariffa, che sarà determinata con deliberazione di G.M.

2. L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. e c.

3. Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b. e c. è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

1. apertura, chiusura e custodia degli impianti;
2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
3. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.

4. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

## **Art. 6**

## **MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI**

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.

2. Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:

- a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
- b. attività amministrative e sociali;
- c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

3. Il concessionario può incassare direttamente le seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
- b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
- c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
- d. contributi pubblici e privati;
- e. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dettagliatamente dal concessionario e devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, ovvero per spese di manutenzione ordinaria ovvero (in accordo con il comune) di manutenzione straordinaria.

In nessun modo il concessionario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta.

### **Art. 7**

#### **L'ATTIVITÀ SPORTIVA**

1. Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, il progetto deve indicare:

- a. elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune. Tale prospetto deve indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;
- b. elenco dei campionati che interessano il concessionario;
- c. programma degli allenamenti;

d. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

#### **Art. 8**

### **DIVIETO DI SUB CONCESSIONE**

L'impianto non potrà essere ceduto a terzi, pena la risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 9**

### **SPAZI PUBBLICITARI DELL'IMPIANTO**

Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della presente concessione rivolta esclusivamente ai fruitori dello spettacolo sportivo, osservando tutte le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia e in vigore.

L'installazione di nuove strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, standardi, schermi ecc...) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

È data facoltà al concessionario di sub concedere l'esercizio della pubblicità commerciale; in tale evenienza il concessionario dovrà comunicare al Comune le generalità ed i requisiti del sub-concessionario, per necessario gradimento. Se entro trenta giorni l'Amministrazione comunale non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il concessionario è tenuto alla manutenzione ed alla costante verifica dei requisiti di sicurezza di tutti gli strumenti attraverso i quali esercita l'attività pubblicitaria.

L'installazione, l'utilizzazione e la rimozione di attrezzature per la pubblicità avverranno sotto la diretta responsabilità penale, civile e patrimoniale del concessionario.

Il concessionario e l'eventuale sub-concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio. È espressamente vietata l'installazione di impianti pubblicitari visibili dall'esterno dell'impianto sportivo; l'inosservanza del divieto è causa di risoluzione del presente rapporto di concessione con onere di ripristino dello stato dei luoghi a carico e in danno del concessionario.

I contratti pubblicitari stipulati dal concessionario non possono avere durata superiore a quella della presente convenzione.

Le entrate derivanti al concessionario dall'applicazione delle tariffe d'uso del campo di calcio, della pubblicità confluiscono direttamente nel bilancio del concessionario e vengono utilizzati a copertura dei costi di gestione e reinvestite per il miglioramento dell'impianto.

#### **Art. 10**

### **DURATA**

1. La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione della convenzione e termina il 30 giugno 2026.
2. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC da inviarsi all'altra parte entro il 30 giugno di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.
3. La stessa potrà essere prorogata una sola volta e per la durata di un anno.
4. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.
5. Alla scadenza l'impianto dovrà essere restituito funzionale e in buono stato di manutenzione. Per le eventuali migliorie apportate dal concessionario nulla sarà dovuto dal Comune.

#### **Art. 11**

#### **VERIFICHE**

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:
  - a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
  - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.
2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'amministrazione comunale.

#### **Art. 12**

#### **RESPONSABILITÀ**

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

#### **Art. 13**

#### **ASSICURAZIONI**

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.

2. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.

3. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale di euro 3.000.000 che rappresenta il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di responsabilità civile verso terzi (Rct) e verso i prestatori di lavoro (Rco)

4. Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di euro (2.500.000 Valore presunto allo stato di fatto attuale dell'impianto sportivo) per beni immobili e mobili.

#### **Art. 14**

##### **INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO**

1. Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

2. Il comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.

3. È fatto salvo il diritto di recesso del comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della Giunta comunale.

#### **Art. 15**

##### **AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI**

1. Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti. Deve curare tuttavia che l'impianto sia sempre conforme a tutte le discipline previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.

2. Si rende parte attiva, inoltre, per la cura e la predisposizione di tutto il necessario per ottenere l'omologazione ai fini della pratica sportiva.

#### **Art. 16**

### **CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta al Tribunale di Siracusa.

#### **Art. 17**

### **SPESE E DOCUMENTAZIONE**

Tutte le spese inerenti la presente convenzione, (compresi eventuali bolli, registrazione ecc...) sono a carico del Concessionario.

Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:

- a. statuto dell'associazione;
- b. elenco dei soci e del consiglio direttivo.

#### **Art. 18**

### **NORME ANTICORRUZIONE**

Il concessionario si obbliga a rispettare le norme del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lentini", allegato al P.T.P.C.T. 2022/2024 e pubblicato nel sito ufficiale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione"

#### **Art. 19**

### **RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto, .....

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	.....	comp./res. 200..	€ .....	€ .....	€ .....
.....	.....	comp./res. 200..	€ .....	€ .....	€ .....
.....	.....	comp./res. 200..	€ .....	€ .....	€ .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Li, .....

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

**L'ASSESSORE ANZIANO**



**IL SINDACO**



**IL SEGRETARIO GENERALE**



È copia conforme per uso amministrativo

Li, .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ..... con prot. n. ....

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA**

Li, .....

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

[www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) al n. .... in data **5 SET 2022**

e che avverso il presente atto, nel periodo dal **5 SET 2022** al **20 SET 2022**, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO**

Li, .....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal **5 SET 2022** al **20 SET 2022** in forma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Li, .....

La presente delibera è divenuta esecutiva in data **02/09/22** ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91

Li **02/09/2022**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*(Dott.ssa Anna Giunta)*

